Legge regionale 16 gennaio 2001, n.1

Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle Leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo, rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della LR 9/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della LR 9/1998 le parole "legge regionale 19 luglio 1997 n. 77 sono sostituite dalle seguenti:

"legge regionale 19 luglio 1995, n. 77".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della LR 9/1998)

1. L'articolo 3 della LR 9/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Attribuzione delle funzioni a Province e Comunita` Montane)

1. Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 2 sono attribuite alle Province e alle Comunita' montane nei territori di loro competenza, escluse quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4; specifici compiti possono altresi' essere delegati alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCI.A.A.).

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 9/1998)

1. L'articolo 4 della LR 9/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Competenze riservate alla Regione)

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta', normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonche' di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
- c) la cura di specifici interessi di carattere unitario previsti da norme regionali;
- d) le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea, nonche' degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia;
- e) la ricerca applicata, le attivita` sperimentali e dimostrative a livello regionale."
- 2. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della LR 9/1998)

1. L'articolo 5 della LR 9/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Risorse finanziarie e strumentali)

- 1. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle Province ed alle Comunita` montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all`esercizio delle funzioni attribuite.
- 2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni attribuite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1 "

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della LR 9/1998)

1. L'articolo 6 della LR 9/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finale)

1. La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 143/1997."

CAPO II

Modifiche alla LR 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 2 della LR 77/1998)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della LR 77/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)."

ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 4 della LR 77/1998)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della LR 77/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "2 bis. Il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) e' determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che definisce i termini e le modalita' procedurali per rendere operativo il conferimento stesso, entro sei mesi dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 63 del DLgs 112/1998."

ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 9 della LR 77/1998)

- 1. Il comma 1 bis dell'articolo 9 della LR 77/1998 e' sostituito dal seguente:
 - "1 bis. Gli amministratori straordinari e i collegi dei sindaci revisori della ATER in carica alla data del 3 novembre 1998 sono prorogati nelle loro funzioni fino all'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'art. 7, comma 1; con tale atto il Consiglio puo' regolare lo

svolgimento delle attivita' correnti delle ATER, anche attraverso ulteriori proroghe a cio' necessarie, fino all'operativita' dei nuovi soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3; fino a tale ultima scadenza, le funzioni degli amministratori straordinari e dei sindaci e ogni altra funzione concernente le ATER sono esercitate in conformita' alla normativa previgente alle abrogazioni di cui all'art. 10."

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita` culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

ARTICOLO 9

(Modifiche all'articolo 3 della LR 85/1998)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della LR 85/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)."

ARTICOLO 10

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 85/1998)

1. L'articolo 4 della LR 85/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Funzioni conferite agli enti locali)

- 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
- 2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni gia` disciplinate dalla normativa regionale vigente restano cosi` regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.
- 3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere

interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia` delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

ARTICOLO 11

(Modifiche all'articolo 5 della LR 85/1998)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della LR 85/1998 e' sostituito dal seguente:
 - "3. Gli atti di programmazione regionale individuano le modalita' di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali."

ARTICOLO 12

(Abrogazione dell'articolo 10 della LR 85/1998)

1. L'articolo 10 della LR 85/1998 e' abrogato.

ARTICOLO 13

(Modifiche all'articolo 18 della LR 85/1998)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 18 dalla LR 85/1998 e' sostituito dal seguente:
 - "1. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni definisce le modalita` di esercizio delle funzioni indicate ai numeri 2 e 5 del comma 1 dell'art. 16 della presente legge."

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

ARTICOLO 14

(Modifiche all'articolo 3 della LR 87/1998)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della LR 87/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre

disposizioni di legge sono esercitate della Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)."

ARTICOLO 15

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 87/1998)

1. L'articolo 4 della LR 87/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Funzioni conferite agli enti locali)

- 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito agli articoli successivi; specifiche funzioni possono altresi` essere delegate alle Camere di commercio.
- 2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, e' attribuita alle Province.
- 3. In particolare, resta attribuita alle Province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale".
- 4. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni gia` regolate dalla normativa regionale vigente restano cosi` regolate fino al riordino di cui all'art. 10.
- 5. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interprete nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia` delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.

ARTICOLO 16

(Modifiche all'articolo 5 della LR 87/1998)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della LR 87/1998 e' sostituito dal seguente:
 - "3. Gli atti di programmazione regionali individuano le modalita' di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali."

(Abrogazione dell'articolo 12 della LR 87/1998)

1. L'articolo 12 della LR 87/1998 e' abrogato.

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112)

ARTICOLO 18

(Modifiche all'articolo 3 della LR 88/1998)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della LR 88/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)."

ARTICOLO 19

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 88/1998)

1. L'articolo 4 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Funzioni conferite agli Enti locali)

- 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Provincie ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
- 2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, e' attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia' delegati o comunque conferiti agli enti locali

dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

ARTICOLO 20

(Modifiche al comma 3 dell'articolo 5 della LR 88/1998)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della LR 88/1998 e' sostituto dal seguente:
 - "3. Gli atti di programmazione regionali individuano le modalita' di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali."

ARTICOLO 21

(Sostituzione dell'articolo 20 della LR 88/1998)

1. L'articolo 20 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 20 -

(Inquinamento delle acque. Riparto di competenze)

- 1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
- a) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualita`, inclusa l'eutrofizzazione delle acque artificiali e sotterranee e delle caratteristiche dei bacini idrografici come definiti ai sensi degli artt. 42 e 43 del DLgs 152/1999;
- c) l'autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l'idoneita` alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell'art. 9 del DPR 8 giugno 1982, n. 470;
- d) l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) e dei poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del DPR 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.
- 2. Sono attribuite alle Province le seguenti competenze regionali previste dal DLgs 152/1999 e successive modificazioni e integrazioni:
- a) le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 5 del suddetto decreto relative alla posa in mare di cavi e condotte, fatta eccezione dei casi in cui la posa in mare richieda la movimentazione di carattere internazionale dei fondali marini;
- b) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue di cui

- all'art. 45, comma 6 del suddetto decreto, fatta eccezione per lo scarico in pubblica fognatura, ivi incluse le procedure per le fasi di autorizzazione provvisoria di cui al comma 5;
- 3. Sono altresi` attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:
- a) il monitoraggio della qualita` delle acque interne e costiere;
- b) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare."

(Modifiche all'articolo 22 della LR 88/1998)

- 1. la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 e' sostituita dalla seguente:
 - "a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilita` relativi alle strade ed autostrade regionali;"
- 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della LR 88/1998 e' sostituita dalla seguente:
 - "c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalita` indicate al comma 4"
- 3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della LR 88/1998 e' abrogata.
- 4. Il comma 4 dell'articolo 22 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:
 - "4. Con apposito regolamento sono determinate le modalita` di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo."

ARTICOLO 23

(Modifiche all'articolo 23 della LR 88/1998)

1. La rubrica dell'articolo 23 della LR 88/1998 e' sostituita dalla seguente:

"Funzioni delle Province e dei Comuni".

- 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della LR 88/1998 e' sostituita dalla seguente:
 - "a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali;"
- 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della LR 88/1998 e' aggiunto il seguente:
 - "3 bis. E` attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali".

(Disposizione transitoria)

1. Resta di competenza della Regione il rilascio delle concessioni di cui all'art. 23, comma 3 bis, della LR 88/1998, il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 25

(Sostituzione dell'articolo 25 della LR 88/1998)

1. L'articolo 25 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art 25

(Opere pubbliche. Riparto di competenze)

- 1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.
 - 2. Sono subdelegate alle Province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93 e seguenti del decreto.
- 3. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle Province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonche` l`edilizia di culto.
- 4. Con apposito regolamento sono determinate le modalita` per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione."

(Modifiche all'articolo 29 della LR 88/1998)

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della LR 88/1998 e' sostituita dalla seguente:
 - "c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma".

ARTICOLO 27

(Sostituzione dell'articolo 30 della LR 88/1998)

1. L'articolo 30 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Funzioni della Regione)

- 1. Sono riservate alla Regione, oltre alla funzione relativa alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali, le seguenti funzioni:
- a) organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunita` Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;
- b) promozione di intese ed altre forme di concerto con gli organi e le strutture tecniche dello Stato al fine del coordinamento delle attivita` del sistema nazionale della protezione civile e di quelle del sistema regionale;
- c) adozione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e coordinamento dell'attuazione medesima d'intesa con le componenti statali del Sistema di protezione civile;
- d) concorso all'attuazione degli interventi urgenti di cui alla lettera c) d'intesa con le Province interessate, anche avvalendosi del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- e) concorso con gli organi dello Stato all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 225/1992, sulla base di quanto stabilito nelle ordinanze di protezione civile;
- f) adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), punto 3, del DLgs

- 112/1998, e coordinamento dei piani stessi;
- g) organizzazione generale del volontariato, adozione degli indirizzi per la sua partecipazione alle attivita` di protezione civile e coordinamento del suo utilizzo.
- 2. Degli atti di cui al comma 1, lettera c), d) ed e) la Giunta regionale informa il Consiglio Regionale."

(Sostituzione dell'articolo 31 della LR 88/1998)

1. L'articolo 31 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 31 -

(Funzioni delle Province)

- 1. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti:
- a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, secondo le disposizioni emanate dalla Regione;
- b) l'organizzazione e il coordinamento dell'utilizzo del volontariato in ambito provinciale."

ARTICOLO 29

(Sostituzione dell'articolo 32 della LR 88/1998)

1. L'articolo 32 della LR 88/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Riordino della normativa)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 7 del DLgs 112/1998, la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attivita' di protezione civile."

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

ARTICOLO 30

(Modifiche all'articolo 12 della LR 91/1998)

- 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della LR 91/1998 e' abrogata.
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della LR 91/1998 e' aggiunto il seguente:

"1 bis. Alle funzioni e ai compiti previste dalle lettere del comma 1 provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000. n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), ad eccezione di quelli di cui alle lettere e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti."

ARTICOLO 31

(Modifiche all'articolo 14 della LR 91/1998)

- 1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della LR 91/1998 e' sostituita dalla seguente:
 - "g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonche` la determinazione dei canoni di concessione per l`utilizzo del demanio stesso e l`introito dei relativi proventi,"
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 91/1998 e' inserito il seguente:
 - "2 bis. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati."